

## **111. (Produzione delle comparese)**

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 111. (Produzione delle comparese)

### **Art. 111. (Produzione delle comparese)**

1. Le comparese debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.
2. Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparese che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio. Quando le comparese sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica. (1)
3. L'inserzione tardiva delle comparese può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.
4. Le comparese debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

----

1) a) all'articolo 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando le comparese sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica"; DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).